

**CIRCOLARE N. 50/2024 DEL 13 NOVEMBRE 2024***OGGETTO***ACCONTO IRAP ANNO 2024 PER LE SOCIETÀ DI PERSONE E SOGGETTI ASSIMILATI***RIFERIMENTI NORMATIVI*

ART. 2 DL 15.4.2002 N. 63; ART. 17 D.P.R. 7.12.2001 N. 435; L. 23.12.2000 N. 388; ART. 1 E SEGG. D.P.R. 29.9.1973 N. 600; ART. 1 L. 23.3.1977 N. 97; ART. 30 D.LGS. 15.12.1997 N. 446; D.LGS 9.7.1997 N. 241; ART. 13 D.LGS. 18.12.1997 N. 472; ART. 11 D.L. 28 GIUGNO 2013, N. 76 (DECRETO C.D. "LAVORO"), CONVERTITO IN LEGGE 09.08.2013, N. 99; DPCM 13.06.2013; ARTT. 2,11 E 22 DL N.66/2014; DPCM 13.06.2014; L. 23.12.2014 n. 190 (LEGGE FINANZIARIA 2015), D.LGS 24.9.2015 n.158; L.28.12.2015 n.208; RISOLUZIONE AGENZIA ENTRATE 18.7.2017, n. 93/E; D.L. N. 124 DEL 26 OTTOBRE 2019; D.L. 14.8. 2020, n. 104 conv. Con mod. in L. 13.10. 2020, n. 126, Art. 20 del DL n.23 del 8.4.2020 CONV. CON MOD. IN L. N. 40 DEL 5.6.2020; DPCM DEL 27.6.2020 N. 162, DL 28 OTTOBRE 2020, N. 137; PROVVEDIMENTO DEL 28 FEBBRAIO PROT N. 555311/2023, AGGIORNATO CON IL PROVVEDIMENTO DEL 18 MAGGIO 2023; DECRETO LEGGE 1.06.2023 N.61 "DECRETO ALLUVIONI"; COMUNICATO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 14.6.2023 N.98.

*ALLEGATI*

ALLEGATO 1 – RICHIESTA DI RICALCOLO ACCONTI

*CLASSIFICAZIONE*DIRITTO TRIBUTARIO  
ACCERTAMENTO  
REDDITI SP*CODICE CLASSIFICAZIONE*20  
000  
105*COLLEGAMENTI*

CIRCOLARE N. 40/2024 - DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE SOCIETÀ DI PERSONE PER L'ANNO 2023 (MOD. REDDITI 2024 – SOCIETÀ DI PERSONE)  
CIRCOLARE N. 66/2023 - ACCONTO IRAP ANNO 2023 PER LE SOCIETÀ DI PERSONE E SOGGETTI ASSIMILATI

*REFERENTE STUDIO***Dott.ssa Adriana ADRIANI***BRIEFING*

Entro il prossimo 2 dicembre 2024 (il 30 novembre cade di sabato), le società di persone (S.n.c. e S.a.s.) e soggetti assimilati (associazione professionisti) devono effettuare il versamento della seconda rata di acconto relativo all'IRAP per l'anno 2024. Pertanto, se il debito IRAP complessivo è:

- Inferiore o uguale a € 51,65, non è dovuto alcun acconto;
- Compreso tra € 51,65 ed € 257,52, il versamento deve essere effettuato in unica soluzione, il 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato) nella misura del 100% per i soggetti senza ISA;
- Compreso tra € 51,65 ed € 206,00, il versamento deve essere effettuato in unica soluzione, il 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato) nella misura del 100% per i soggetti ISA;
- Superiore ad €258,00 per i soggetti senza ISA, il versamento dell'acconto deve essere effettuato in due rate:
  - La prima, nella misura del 40%, entro la scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi presentata per l'anno precedente;
  - La seconda, nella misura del 60 % (ossia 100%- 40%), entro il 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato).
- Superiore ad €206,00 per i soggetti ISA, il versamento dell'acconto deve essere effettuato in due rate:
  - La prima, nella misura del 50%, entro la scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi presentata per l'anno precedente;
  - La seconda, nella misura del 50%, entro il 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato)

## ***SOGGETTI ESONERATI***

---

L'acconto non risulta dovuto dai contribuenti che si trovano in una delle seguenti situazioni:

- ❖ Assenza del debito d'imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi per effetto di maggiori deduzioni o crediti spettanti;
- ❖ I soggetti che si sono costituiti nel corso del 2024;
- ❖ I soggetti che, nel modello Redditi 2024, hanno evidenziato una perdita fiscale;
- ❖ I soggetti che hanno rilevato nel rigo IR21 del modello Redditi 2024 un importo non superiore a € 51,65. -;
- ❖ I soggetti che, pur avendo determinato nei righe suddetti un importo superiore a € 51,65- sanno o presumono di conseguire una perdita nel 2024;
- ❖ I soggetti che hanno cessato l'attività nel corso del 2024;
- ❖ I soggetti che hanno un credito d'imposta IRAP, risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente e non utilizzato in compensazione, che copre tutto l'acconto dovuto;
- ❖ I soggetti falliti;

Inoltre, il comma 70 della Legge 28.12.2015 n. 208 è intervenuto sull'art. 3 del D.lgs. n. 446/1997, stabilendo l'abrogazione della lettera d) comma 1 che prevedeva la soggettività passiva IRAP degli agricoltori non in regime di esonero IVA e il contestuale inserimento nel successivo comma 2 della nuova lettera c- bis), risultano, pertanto, esclusi dall'imposta (e dunque non versano alcun acconto 2024) anche:

- I soggetti esercenti un'attività agricola ex art. 32, TUIR;
- Le cooperative (e relativi consorzi) che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvi-colturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali (soggetti equiparati agli imprenditori agricoli dall'art. 8, DLgs. n. 227/2001);
- Le cooperative della piccola pesca e loro consorzi ex art. 10, DPR n. 601 del 29.9.1973.

Tuttavia, l'esenzione non opera, pertanto continua ad applicarsi l'aliquota ordinaria, per:

- Le attività di agriturismo;
- L'allevamento di animali con mangimi ottenibili per meno di 1/4 dal terreno;
- Le attività connesse rientranti nell'art. 56-bis, TUIR.

Va precisato che l'esonero dalla presentazione del mod. IRAP riguarda esclusivamente le imprese agricole esercitate in forma individuale / società semplice, posto che le stesse sono tenute a corrispondere il diritto CCIAA in misura fissa.

## ***MODALITA' DI CALCOLO DEGLI ACCONTI IRAP***

---

L'acconto deve essere calcolato se l'imposta dovuta per l'anno precedente (anno 2023), al netto delle detrazioni d'imposta spettanti e delle ritenute, risulta essere superiore a € 51,65-.

Come accennato, l'acconto IRAP dovuto per l'intero anno 2024 è pari al 100% dell'imposta dovuta per il periodo precedente al netto dei crediti d'imposta, ossia delle eccedenze di imposta risultanti dalla precedente dichiarazione, indicata nel rigo IR21 del Mod. Redditi 2024.

Pertanto, per la determinazione dell'imposta da versare come seconda rata, occorrerà applicare la relativa percentuale all'ammontare del rigo di riferimento e scomputare quanto eventualmente versato a titolo di prima rata.

È, tuttavia, concessa la possibilità di commisurare l’acconto all’imposta dovuta per l’anno in corso (anno 2024), se il contribuente ritiene di realizzare un reddito complessivo inferiore a quello dell’anno precedente. È opportuno ricordare che se la previsione dovesse risultare inesatta per difetto, anche per motivi indipendenti dalla volontà del contribuente si renderà applicabile la sanzione per insufficiente versamento d’acconto pari al 30% di quanto non versato, più gli interessi.

RIGO IR21 “TOTALE IMPOSTA” IRAP 2023	ACCONTO IRAP 2024
<i>Inferiore o uguale a € 51,65.</i>	Non è dovuto alcun acconto
<i>Superiore a € 51,65 fino a € 257,52.</i>	Versamento in unica soluzione, il 2 dicembre 2024 (il 30 novembre cade di sabato) nella misura del 100% <b>per soggetti senza ISA</b>
<i>Superiore a € 51,65 fino a € 206,00</i>	Versamento in unica soluzione, il 2 dicembre 2024 (il 30 novembre cade di sabato) nella misura del 100% <b>per soggetti ISA</b>
<i>Superiore a € 258,00</i>	Versamento dell’acconto effettuato in due rate <b>per i soggetti senza ISA</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ la prima, nella misura del 40%, entro la scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente (entro il 30.06.2024);</li> <li>▪ la seconda, nella misura del 60 % (ossia 100%- 40%), entro il 2 dicembre 2024 (il 30 novembre cade di sabato).</li> </ul>
<i>Superiore a € 206,00</i>	Versamento dell’acconto effettuato in due rate <b>per i soggetti ISA</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ la prima, nella misura del 50%, entro la scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente (entro il 30.06.2024);</li> <li>▪ la seconda, nella misura del 50 %, entro il 2 dicembre 2024 (il 30 novembre cade di sabato).</li> </ul>

Per il versamento degli acconti, i contribuenti devono utilizzare il modello di pagamento Mod. F24 esclusivamente per via telematica.

Il codice tributo da utilizzare per il versamento dell’acconto è il seguente:

SEZIONE	TRIBUTO	CODICE TRIBUTO	PERIODO DI RIFERIMENTO
REGIONI ED ENTI LOCALI	IRAP – seconda rata o acconto in unica soluzione	<b>3813</b>	<b>2024</b>

Si ricorda che i versamenti a titolo di acconto che devono essere versati nel mese di novembre 2024 non sono rateizzabili.

È prevista, invece, la possibilità di poter compensare quanto dovuto con eventuali crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali o dalle denunce periodiche contributive. Si ricorda che il Mod. F24 deve essere presentato anche quando, per effetto delle compensazioni, il saldo finale è uguale a zero.

## **RIDETERMINAZIONE DELL'ACCONTO PER I SOGGETTI ISA**

Con l'articolo 58 del recente D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, coordinato con la legge di conversione del 19 dicembre 2019 n.157, il Legislatore ha disposto un cambiamento delle regole di determinazione degli acconti (Irpef, Ires e Irap) con il metodo storico, con effetto già dal versamento dei secondi acconti di imposta per il periodo di imposta 2019.

La disposizione normativa non interessa tutti i contribuenti bensì:

- i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa (con esclusione dei soli contribuenti che presentano la causa di esclusione "3" in quanto dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro);
- i soggetti che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, D.P.R. 917/1986 a società, associazioni e imprese assoggettate agli Isa.

Per i citati soggetti la misura dei versamenti a titolo di acconto – complessivamente pari al 100% dell'imposta dovuto per il periodo d'imposta precedente – verrà equamente suddivisa al 50% tra primo e secondo acconto, in luogo della attuale ripartizione pari al 40% per il primo acconto e 60% per il secondo acconto.

L'Agenzia delle Entrate ha affermato che la riduzione al 50% degli acconti d'imposta è applicabile anche ai soggetti in regime forfettario, potendosi ritenere estensiva la misura contenuta nel decreto fiscale seppure la norma non lo preveda espressamente.

## **SANZIONI**

Il mancato o insufficiente versamento di quanto dovuto può essere sanato con il ravvedimento, applicando, eventualmente, la modalità "parziale".

A tal fine vanno considerate le nuove misure previste dal D.Lgs. n. 87/2024 per le violazioni commesse a decorrere dall'1.9.2024, in attuazione della revisione del sistema sanzionatorio in ambito tributario prevista dalla Riforma fiscale come di seguito riportate:

<b>Sanzione ridotta</b>		<b>Termine di versamento della regolarizzazione</b>
<b>0,0833% giornaliero</b>	0,8333% / 10 per giorno	<b>Entro 14 giorni dalla scadenza</b> , tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,0833%. Tale riduzione può essere pertanto applicata in caso di versamento degli acconti in esame tra il 3.12 e il 16.12.2024.
1,25%	12,5% / 10	<b>Dal 15° al 30° giorno</b> dalla scadenza. Tale riduzione può essere pertanto applicata in caso di versamento degli acconti in esame tra il 17.12 e il 2.1.2025.
1,3889%	12,5% / 9	<b>Dal 31° al 90° giorno</b> dalla scadenza. Tale riduzione può essere pertanto applicata in caso di versamento degli acconti in esame tra il 3.1.2025 e il 3.3.2025.
3,125%	25% / 8	<b>Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno</b> della violazione.

3,5714%	25% / 7	<b>Oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno</b> alla violazione.
---------	---------	---

Si rammenta infine che in sede di regolarizzazione vanno corrisposti gli interessi di mora, calcolati a giorni, che a decorrere dall'1.1.2024 sono fissati nella misura del 2,5%.

Con riferimento al Mod. F24 si rammenta che:

- \* In caso di errata compilazione del modello è prevista l'applicazione di una sanzione da € 100 a € 500
- \* In caso omessa presentazione del modello F24 con saldo zero relativo agli acconti IRES e IRAP è prevista l'applicazione di una sanzione pari a 100 euro, ridotta a 50 euro se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi. Per regolarizzare questa violazione è possibile ricorrere al ravvedimento operoso presentando il modello F24 omesso e versando una sanzione ridotta, pari a:
  - 5,56 euro (1/9 di 50 euro), se il modello F24 viene presentato entro cinque giorni dall'omissione;
  - 11,11 euro (1/9 di 100 euro), se il modello F24 viene presentato entro novanta giorni dall'omissione;
  - 12,50 euro (1/8 di 100 euro), se il modello F24 viene presentato entro un anno dall'omissione;
  - 14,29 euro (1/7 di 100 euro) se il modello F24 a saldo zero viene presentato entro due anni dall'omissione;
  - 16,67 euro (1/6 di 100 euro) se l'F24 a saldo zero viene presentato superati i due anni dall'omissione;
  - 20 euro (1/5 di 100 euro) se il contribuente si ravvede dopo che la violazione viene constatata con un processo verbale.

Nei casi di errata indicazione dei codici tributo, il contribuente dovrà presentare, a un qualsiasi ufficio locale della Agenzia delle Entrate, una istanza di correzione contenente le generalità complete, il codice fiscale, la data e l'importo del versamento effettuato con il modello F24, il codice tributo errato e quello esatto.

Nell'ipotesi di utilizzi in compensazione, con il modello di pagamento F24, di crediti d'imposta in misura superiore a quanto effettivamente spettante, è possibile regolarizzare tale violazione avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso.

### **COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI**

Lo Studio provvederà a conteggiare gli acconti IRAP con il metodo storico, salvo il caso in cui il Cliente intenda richiedere il ricalcolo degli stessi con il metodo previsionale entro e non oltre il **18 novembre** c.a.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

**STUDIO ADRIANI**  
*Dottori Commercialisti Associati -*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI  
*(Un associato)*  
dott.ssa Adriana ADRIANI

**ALLEGATO 1 – RICHIESTA RICALCOLO ACCONTI**

*Dati del Contribuente*

*Spettabile STUDIO ADRIANI  
Via della Repubblica Italiana, 110  
70032 – BITONTO (BA)*

**Oggetto: RICHIESTA DI RICALCOLO 2° ACCONTO DOVUTO PER L'ANNO 2024**

*Facendo seguito alle comunicazioni dello STUDIO ADRIANI ed avendo ricevuto comunicazione degli importi dovuti con l'applicazione del metodo "storico" di calcolo, consapevoli delle possibili sanzioni che potrebbero essere irrogate dall'Agenzia delle Entrate, con la presente:*

*Richiediamo il ricalcolo degli acconti dovuti il prossimo 2 dicembre 2024 (il 30 novembre cade di sabato)tenendo conto delle seguenti circostanze:*

- ✍ Drastica riduzione del reddito imponibile;*
- ✍ Drastica riduzione delle imposte dovute per effetto di .....*
- ✍ Altro .....*

*Richiediamo il ricalcolo degli acconti dovuti il prossimo 2 dicembre 2024 (il 30 novembre cade di sabato)per mancanza di liquidità, avendo la disponibilità di soli .....,00 euro;*

*Restando a disposizione per fornire ogni ulteriore informazione necessaria, porgiamo i migliori saluti.*

*Data \_\_\_\_ .11.2024*

*Firma \_\_\_\_\_*